



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 10 del 18 settembre 2024

concernente

“Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): interventi a favore degli orfani di vittime da reato di violenza di genere)”

RELAZIONE TECNICA

sulla copertura finanziaria e amministrativa

Art. 1

Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

Impatto finanziario

Nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2010

Impatto finanziario

Nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Art. 3

Integrazione della rubrica del capo II della legge provinciale n. 6 del 2010

Impatto finanziario

Nessuno.

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010

Impatto finanziario

Comma 1: La Provincia intende sostenere le donne vittime di violenza con il riconoscimento di un contributo a sostegno delle spese legali sia in ambito penale che civile, se non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per l'attuazione di questa misura con deliberazione di Giunta provinciale saranno definiti i requisiti e le modalità per accedere al contributo, tenuto conto che l'accesso al beneficio è riservato alle donne che hanno già promosso un'azione giudiziaria o intendono promuoverla e che sono in carico ai servizi sociali territoriali o ai servizi antiviolenza.

In prima applicazione, considerato che le nuove utenti che accedono al centro antiviolenza nel corso di un anno solare sono circa 300 e che tali donne beneficiano del patrocinio a spese dello Stato per gli aspetti riguardanti il penale senza limiti di reddito e per quelli civili seppur con limiti di reddito previsti dalla normativa statale, la definizione della spesa può essere quantificata sulla base di una stima di possibili accessi alla misura in un anno da parte di circa di 30 donne (pari al 10% del numero dei nuovi accessi), con un costo presunto per l'anno 2024 pari a euro 30.000,00 e un costo presunto annuale a regime pari a euro 150.000,00 a decorrere dall'anno 2025.

Comma 2: La norma ha la finalità di superare la criticità nell'utilizzo del fondo di solidarietà istituito a favore delle donne vittime di violenza, che non sono in grado di restituire l'anticipazione concessa dalla Provincia a seguito del permanere di difficoltà, quali necessità di fuga, mancanza di risorse economiche, problemi gravi di salute, fragilità proprie e/o dei figli, mancato risarcimento dell'uomo autore di violenza.

La situazione evidenziata nel corso degli anni ha suggerito pertanto di trasformare l'anticipazione in un contributo, con la consapevolezza che le somme anticipate non potranno essere restituite. Di conseguenza con la disciplina proposta, stante la modifica pro futuro dell'intervento e la difficoltà di restituzione di quanto erogato nel passato, si propone di riconsiderare la natura dell'intervento, considerato che la procedura di riscossione coattiva potrebbe presumibilmente concludersi senza successo con oneri a carico dell'Amministrazione. Contestualmente la trasformazione della misura in contributo consente di evitare pressioni sulle donne vittime di violenza con periodiche richieste di restituzione di quanto anticipato.

Le potenziali entrate derivanti dalla restituzione da parte delle donne vittime di violenza non sono state previste sul bilancio in vigore (2024-2026) in considerazione dell'alta probabilità che la procedura di recupero delle somme non si sarebbe perfezionata prima del 2025. Le potenziali entrate sarebbero quindi state eventualmente previste solo a valere dal bilancio 2025-2027.

Impatto organizzativo-procedurale

Sotto il profilo organizzativo la struttura competente in materia di prevenzione della violenza di genere provvederà a predisporre la delibera dei criteri. Detta attività viene assorbita nella capacità operativa già presente negli uffici e non richiede ulteriore personale.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge provinciale n. 6 del 2010

Impatto finanziario

La legge prevede il riconoscimento del contributo a orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici commessi dopo il 1° gennaio 2020.

Visto il numero di orfani presenti in Trentino con tale requisito (numero 10) si prevedono risorse da destinare alla misura nell'importo pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2024. Per gli anni 2025 e 2026 si stima una spesa pari ad euro 20.000,00 considerato il numero medio annuo di orfani in Trentino negli ultimi 4 anni.

Impatto organizzativo-procedurale

Sotto il profilo organizzativo la struttura competente in materia di prevenzione della violenza di genere provvederà a predisporre la delibera dei criteri. Anche in questo caso, detta attività viene assorbita nella capacità operativa già presente negli uffici e non richiede ulteriore personale.